



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON È SOGGETTA AD IRAP L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
TRA NOTAI**

- Sentenza del 05/03/2025, n. 182 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia

Composizione

- Pres. Montanari
- Rel. Montanari

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)
– PRESUPPOSTI IMPOSITIVI – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE –
LAVORATORI AUTONOMI

Irap – Studio professionale associato di notai – Imponibilità – Possibilità –
Esclusione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Non è soggetta ad IRAP l'associazione professionale tra notai in quanto la stessa non svolge "attività autonoma". (In motivazione la Corte ha, in particolare, puntualizzato che l'attività notarile, essendo personale in quanto svolta dai singoli notai associati, non può essere esercitata dall'associazione professionale, che ha solo rilevanza interna per la suddivisione di compensi e costi).

Rif. Normativi

- Art. 3 d.lgs. 15/12/1997, n. 446
- Art. 1, comma 8, l. 30/12/2021, n. 234

Conformità

- Non si registrano precedenti

Difformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025